

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"AMICI DI VILLA DELLA REGINA"

ARTICOLO 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice) l'Organizzazione di volontariato denominata "AMICI DI VILLA DELLA REGINA" siglabile in "AMICI DI VILLA Odv".

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

L'Associazione ha sede legale e legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 8.

ARTICOLO 2

Scopi e finalità

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, opera nell'ambito della Regione Piemonte ed ha per scopo:

- a) - la promozione e la diffusione di un'approfondita conoscenza storica, artistica ed architettonica di "Villa della Regina" di Torino e del relativo patrimonio artistico e culturale;
- b) accrescere il patrimonio artistico di "Villa della Regina";
- c) di incentivare scambi culturali e gemellaggi con gruppi italiani e stranieri;
- d) la realizzazione di progetti culturali anche attraverso la promozione e l'organizzazione di manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali, iniziative ed incontri;
- e) la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni di valore documentario e culturale relative al materiale artistico di "Villa della Regina". Il Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Scientifico, se nominato, dovrà attentamente valutarne l'effettiva qualità nonché il valore critico, storico, artistico;
- f) la collaborazione con Enti pubblici e privati, associazioni, cooperative che perseguono scopo e finalità simili;

g) di coadiuvare con atti convenzionali la Direzione del Polo Museale del Piemonte e la Direzione di Villa della Regina nell'opera di tutela, restauro e divulgazione di "Villa della Regina" di Torino in particolare nell'azione di sostenere la progettualità di Villa della Regina

ARTICOLO 3

Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale.

- 1) - promuovere l'acquisizione di opere d'arte di indiscusso valore, per completare ed arricchire il materiale artistico di "Villa della Regina" già esistente;
- 2) - contribuire alla manutenzione delle opere d'arte che si trovano nella "Villa della Regina" fornendo supporto alle attività di restauro delle stesse;
- 3) - organizzare, d'intesa con la Direzione della Villa, conferenze, lezioni, visite guidate e simili aventi per oggetto Villa della Regina ed eventuali altre residenze, musei e collezioni pubbliche e private, italiani e stranieri in rapporto con essa;
- 4) - assicurare il supporto per l'organizzazione dell'apertura al pubblico di aree di "Villa della Regina" di Torino fornendo - a mezzo dei propri Soci volontari - servizi a sostegno delle attività programmate;
- 5) - organizzare manifestazioni, in accordo con le Direzioni citate.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 Codice.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 Codice.

L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ARTICOLO 4 **Soci**

Ai sensi dell'art. 32 Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

L'ammissione a Socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati, con la quale l'interessato stesso s'impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.

I Soci provvedono annualmente al pagamento della quota associativa che viene determinata, anno per anno, dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi membri nel Libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, è ammesso ricorso all'Assemblea.

La qualità di Socio si perde:

- a) - per recesso;
- b) - per mancato versamento della quota associativa annua, trascorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- c) - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) - per persistenti violazioni degli obblighi derivanti dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; in ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega

In ogni caso le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

ARTICOLO 5

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività.

I soci hanno diritto:

di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;

di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al direttivo.

I Soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- a mantenere sempre un comportamento confacente agli scopi dell'Associazione;

- a versare la quota associativa annua.

I Soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, a partecipare all'Assemblea con diritto di voto e ad accedere alle cariche sociali.

E' facoltà dei soci l'effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli deliberati dall'Assemblea.

ARTICOLO 6

Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:

a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione

c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività:

a) - dalle quote e dai contributi dei soci;

- b) - dai contributi pubblici e privati;
- c) - da donazioni, liberalità e lasciti testamentari
- d) - rendite patrimoniali;
- e) - attività di raccolta fondi;
- f) - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.;
- g) - attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno otto giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 7 **Organi dell'ODV**

Sono organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea dei Soci;
- b) - il Consiglio Direttivo;
- c) - il Presidente;

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per i Soci di cui al precedente articolo 3.

ARTICOLO 8 **Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea generale ordinaria e quella straordinaria sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto spedito almeno otto giorni prima della data della riunione e devono contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea generale ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano adottate dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che, ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, devono essere adottate con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ARTICOLO 9 **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, eletti dall'Assemblea, variabile da un minimo di cinque ad un massimo di tredici.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Nel caso in cui uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea dovrà provvedere all'elezione del nuovo Consiglio.

Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente; il Consiglio Direttivo elegge altresì un Segretario (o può nominarlo al di fuori del Consiglio stesso) ed elegge un Tesoriere, fissandone le competenze.

Qualora ritenuto necessario, il Consiglio nomina altresì il Comitato Scientifico secondo le regole previste al successivo articolo 11.

Al Consiglio Direttivo, che ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, spetta il compito di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci per i casi previsti dal presente statuto;
- redigere eventuali regolamenti interni e loro variazioni da sottoporre all'Approvazione dell'Assemblea;
- formulare il programma di attività annuale e sottoporlo, al Comitato Scientifico, se nominato;

- nominare, qualora lo ritenga opportuno, un Comitato d'Onore stabilendone composizione e compiti;
- determinare i limiti di spesa e approvare i rimborsi massimi previsti per gli associati e prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce dietro convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno ogni sei mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, o quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto inoltrato almeno cinque giorni prima della data della riunione o in caso di urgenza, con preavviso di ventiquattro ore. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Alle suddette riunioni può essere convocato anche il Direttore di Villa della Regina, o un suo delegato, che parteciperà senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ed assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti le deliberazioni si considerano non approvate.

Di ciascuna adunanza viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante eletto dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10

Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ha il compito di convocare e presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei Soci, sovrintende a tutte le attività dell'Associazione ed ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e, in caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone alla prima riunione utile per la ratifica.

ARTICOLO 11

Segretario e Tesoriere

Il Segretario eletto dal Consiglio Direttivo (oppure è nominato se scelto al di fuori dei suoi membri) ed ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e di svolgere eventuali altre mansioni su richiesta del Consiglio o del Presidente dello stesso.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ed ha il compito della gestione amministrativa dell'Associazione e della tenuta della contabilità, nonché il potere di eseguire tutte le opportune ed occorrenti operazioni bancarie, con ciò intendendosi delegati al Tesoriere i necessari poteri di rappresentanza, disgiuntamente dal Presidente.

ARTICOLO 12

Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico, ove nominato, è composto da un numero di membri (anche non soci) compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di venti, nominati dal Consiglio Direttivo e scelti fra docenti, funzionari delle Soprintendenze e dei Poli Museali, esperti e studiosi di riconosciuta competenza nelle discipline della Storia dell'Arte, della Storia dell'Architettura, del Restauro, della Conservazione e della Tutela del Patrimonio Storico Artistico.

Il Comitato Scientifico opera in stretto rapporto con il Consiglio Direttivo, esamina e fornisce un parere sul programma annuale di attività formulato dal Consiglio Direttivo stesso, propone iniziative di studio e di ricerca, valuta la coerenza dell'attività con le finalità di cui al precedente articolo 2.

ARTICOLO 13

Organo di controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea elegge, se il Revisore Unico o il Collegio è scelto tra i soci, oppure nomina, se il Revisore Unico o il Collegio è esterno all'associazione, il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei conti. Non possono essere eletti Revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio tra i membri effettivi (se il Collegio è scelto tra i soci) oppure dall'Assemblea (se il Collegio è esterno all'associazione). Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori contabili dura in carica tre anni e può essere rieletto (se il Revisore Unico o il Collegio è scelto tra i soci) oppure rinominato (se il Revisore Unico o il Collegio è esterno all'associazione).

Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la

regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

ARTICOLO 14 **Scioglimento**

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 15 **Norme finali**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere, anche per l'interpretazione del presente Statuto, tra l'Associazione ed i soci, ovvero tra i soci, essa dovrà essere devoluta alla definizione inappellabile di un Collegio Arbitrale, formato da tre arbitri, amichevoli compositori, i quali giudicheranno "pro bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina. La loro decisione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, o in caso di più di due parti, dal Presidente della Corte d'Appello di Torino il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Per quanto non espressamente qui previsto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.